

039437/EU XXIV.GP Eingelangt am 28/10/10

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 28 October 2010

15645/10

Interinstitutional File: 2010/0179 (CNS)

FISC	131
INST	450
PARLNAT	109

COVER NOTE

from:	The President of the Senate of the Republic of Italy
date of receipt:	11. October 2010
to:	The President of the Council of the European Union
Subject:	 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, with regard to the duration of the obligation to respect a minimum standard rate Doc 11582/10 FISC 68 [COM(2010) 331 final] Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the abovementioned opinion.

Encl.

¹ This opinion is available in English on the interparliamentary EU information exchange site (IPEX) at the following address: <u>http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/pid/10</u>

SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII n. 51

RISOLUZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

(Estensore SCIASCIA)

approvata nella seduta del 29 settembre 2010

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA, IN RELAZIONE ALLA DURATA DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA NORMALE MINIMA, LA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (COM (2010) 331 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 1º ottobre 2010

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

GM/hm

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Parere della 14 ^a Commissione	ж	4

3

EN/IT

La 6^a Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva COM (2010) 331 definitivo del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CB relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà;

considerato che:

la proposta di direttiva in oggetto, in estrema sintesi, concerne la determinazione dell'aliquota IVA minima normale da parte del Consiglio dell'Unione europea (UE) con valenza per tutti gli Stati membri, a partire dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2015;

l'attuale legislazione comunitaria prevede l'applicazione di un'aliquota minima normale IVA nella misura del 15 per cento per tutte le operazioni imponibili poste in essere nella comunità;

tale aliquota venne introdotta a partire dal 1º gennaio 1993 e via via prorogata sino al 31 dicembre 2010 sempre nella misura (minima) del 15 per cento;

il provvedimento del Consiglio prevede che tale aliquota minima venga ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2015;

nel quinquennio così determinato si auspica che saranno portati a compimento studi approfonditi per verificare la valenza dell'aliquota minima così prorogata;

la misura di proroga, assolutamente necessaria, non ha alcun impatto negativo sulla fiscalità nazionale,

esprime parere favorevole.

- 4 -

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FONTANA)

22 settembre 2010

La 14ª Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 331 definitivo,

considerato che esso è diretto a prorogare l'attuale regime di aliquota IVA normale minima del 15 per cento, fino al 31 dicembre 2015;

ricordato che la predetta aliquota minima era stata stabilita in via transitoria dalla direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, con decorrenza dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, in vista della creazione di un regime di armonizzazione fiscale definitivo, funzionale alla piena realizzazione del mercato interno, e che questa disposizione transitoria è stata prorogata quattro volte, fino all'attuale scadenza del 31 dicembre 2010;

ricordato, inoltre, che la Commissione europea prevede di pubblicare a breve un libro verde su una nuova strategia IVA, che darà avvio ad una consultazione sulla futura armonizzazione fiscale, alla luce della quale potrà essere presa una decisione appropriata circa il definitivo livello di aliquote IVA normali da stabilire nell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale, il Consiglio, deliberando all'unanimità, secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto le disposizioni armonizzate delle aliquote IVA stabilite nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, possono essere modificate o prorogate solo mediante un atto dell'Unione europea, nonché in quanto gli obiettivi della proposta e la necessità di garanXVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tire parità di trattamento fra i cittadini dell'Unione europea possono essere conseguiti meglio con un intervento a livello dell'Unione europea;

la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a disporre ai fini dell'obiettivo di prorogare la situazione attuale, in cui gli Stati membri applicano un'aliquota normale minima pari al 15 per cento.